



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Spett.le CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A. CAV

cav@cert.cavspa.it

Oggetto: Invito n. 566-2021 - Segnalazione n. 797/2021 - Amministrazione segnalata:

Concessioni Autostradali Venete SPA - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione- Prot. AgID n. 8227 del 13/04/2021.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazione in legge 29/7/2021, n.108, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" *È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".*

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da Agid quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, Agid, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute

fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 8227 del 13/04/2021) si espone quanto segue: *“avviso di selezione per la copertura di una posizione di addetto amministrativo - all'interno della direzione legale e approvvigionamenti servizio affari legali - contratto di lavoro a tempo indeterminato – full time - ed inquadramento nel livello "b1". In particolare, l'invio della candidatura ammesso (rif. par. 4 dell'avviso) doveva essere effettuato esclusivamente tramite servizio postale, corriere o brevi manu. Trattandosi di società pubblica soggetta al CAD sono a chiedere la legittimità dell'esclusione dei mezzi di comunicazione elettronici (ex. pec) per "motivi organizzativi “*

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti si ritiene che vi sia stata una violazione delle disposizioni degli articoli 48 *“Posta Elettronica Certificata”* e 65 *“Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”* del CAD in quanto il punto 4 dell'avviso di selezione segnalato dalla cittadina non permetteva la modalità di trasmissione telematica ma solo a mano o a mezzo posta.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Amministrazione segnalata Concessioni Autostradali Venete S.p.A. CAV a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché provveda a rispettare le disposizioni dell'art. 65 CAD per gli avvisi di selezione e la conseguente comunicazione alla segnalante.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti